



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI

L'anno 2024, il giorno 10 del mese di aprile alle ore 10.30, nella sede del Tribunale di Sorveglianza di Bari, a seguito di convocazione programmata nel precedente incontro del 27/2/2024, sono presenti l'Avv. Marisa Savino, Presidente della Camera Penale di Bari, l'Avv. Guglielmo Starace in sostituzione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, l'Avv. Giuseppina Panessa in sostituzione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani, l'Avvocato Maria Luisa Tarricone in sostituzione del Presidente della Camera Penale di Trani, la Dott.ssa Silvia Maria Dominioni Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari, la Dott.ssa Amalia Di Sabato e il Dott. Michele Cazzato direttori del Tribunale in intestazione. Nel corso della riunione, in occasione della trattazione di specifiche problematiche, intervengono altresì i funzionari dell'Ufficio di Sorveglianza, dott.ssa Marianna Di Fino, dott.ssa Daniela Cardone e dott. Vincenzo Mennea.

Prende la parola il Presidente della Camera Penale di Bari, Avv. Marisa Savino, che indica quattro punti sui quali indirizzare il confronto: modifica degli statini di udienza, nomina dei difensori di fiducia per ogni procedimento di sorveglianza, tempi di definizione delle istanze di liberazione anticipata e richieste istruttorie, tempi di trattazione dei procedimenti collegiali.

- modifica degli statini di udienza con indicazione non solo delle fasce orarie ma anche dell'ordine di trattazione dei vari procedimenti iscritti a ruolo per agevolare gli avvocati che nella stessa giornata hanno udienza dinanzi ad altra A.G..

In particolare la Camera Penale di Bari segnala che, al prospetto di distribuzione in fasce dei procedimenti dell'udienza di alcuni collegi non è allegato l'ordine di trattazione, sia pure approssimativo, dei procedimenti, diversamente da quanto viene regolarmente fatto le udienze celebrate da altri collegi.

Interviene il Presidente del T.S., che sottolinea che detterà alla Cancelleria direttive che assicurino che l'ordine di trattazione dei procedimenti sia predisposto e pubblicizzato per tutte le udienze collegiali.

Resta inteso tuttavia che l'ordine predisposto e pubblicizzato sarà solo indicativo, suscettibile di variare per evidenti esigenze logistiche e organizzative, legate anche alla predisposizione e organizzazione del servizio di scorta.

Viene inoltre riportata la segnalazione di alcuni professionisti circa la difficoltà di contattare telefonicamente la cancelleria. In proposito si è ricordato ai rappresentanti delle Associazioni professionali che le cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza vivono una situazione di criticità a causa della sotto stimazione e copertura delle piante organiche del personale amministrativo, impegnato anche in attività di front-office.

La dott.ssa Di Sabato, nel comunicare che alcune utenze telefoniche per effetto del trasloco da Piazza De Nicola alla nuova sede di via Dioguardi sono cambiate, si impegna a trasmettere agli Ordini degli Avvocati e alle Camere Penali del Distretto un elenco delle utenze telefoniche aggiornato.

- In secondo luogo il rappresentante della Camera Penale di Bari segnala la difficoltà degli avvocati di soddisfare le richieste delle cancellerie di produrre nomine aggiornate per ogni procedimento aperto, soprattutto quando si tratta di soggetti detenuti. A seguito di confronto, al quale interviene anche la dott.ssa Marianna Di Fino Funzionario dell'Ufficio, si circoscrive il problema all'Ufficio di Sorveglianza ed in particolare alle istanze di liberazione anticipata e alle richieste di autorizzazione presentate durante la gestione della misura alternativa.

La dott.ssa Dominioni precisa che, per ciò che attiene alle istanze di liberazione anticipata, laddove l'interessato intenda nominare un difensore di fiducia, occorre una nomina ad hoc, anche in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Per quanto riguarda le richieste di modifica delle prescrizioni che discendono da misure alternative, in concomitanza con l'apertura di un fascicolo di gestione della misura è ben possibile che l'interessato, nel mandato al difensore, specifichi che trattasi di mandato che attiene a qualunque istanza relativa alla gestione della misura alternativa.

In tema di richieste di modifica delle prescrizioni avanzate da affidati in prova al servizio sociale, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza invita i rappresentanti degli avvocati a rammentare ai loro associati che, ai sensi dell' art. 47 comma 8 dell'ordinamento penitenziario, così come modificato dal D.L.23.12.2013 n. 146, che *"le deroghe temporanee delle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna"* .

Per deroghe temporanee e urgenti si devono intendere quelle per le quali tra il momento in cui sopravviene l'esigenza di deroga delle prescrizioni e il momento di fruizione intercorre un termine uguale o inferiore a cinque giorni.

Peraltro, sarebbe opportuno che tutte le richieste di deroghe, anche quelle su cui decide il magistrato, sia pure redatte dal difensore di fiducia, siano presentate all'Uepe per la trasmissione al magistrato .

Quanto ai detenuti domiciliari, ai quali non si applica il comma 8 dell'art.47 ordinamento penitenziario, il dott. Mennea rappresenta la criticità legata al fatto che spesso le richieste di deroga non sono corredate da idonea documentazione (accade ad esempio che richieste tese a lasciare il domicilio in occasione di lutti non siano corredate da certificati di morte e stato di famiglia).

Altra criticità attiene ai tempi di presentazione della istanze, soprattutto se finalizzate a soddisfare problemi di salute: spesso a fronte di prenotazioni per accertamenti diagnostici fatte con largo anticipo, la richiesta di autorizzazione viene inoltrata all'Ufficio di Sorveglianza con un brevissimo preavviso che mette in difficoltà l'Ufficio.

Gli Ordini professionali vengono invitati a sensibilizzare il foro di riferimento sulla necessità che le richieste di autorizzazione vengano inoltrate all'Ufficio competente al rilascio (Uepe o Ufficio di Sorveglianza), tempestivamente e complete della documentazione utile.

- Tempi di definizione dei procedimenti di liberazione anticipata e richieste istruttorie.
I rappresentanti degli avvocati riportano segnalazioni di alcuni iscritti di ritardi nella concessione delle liberazioni anticipate, soprattutto quando il beneficio comporterebbe la scarcerazione del condannato.

Il Presidente rappresenta che ciò accade tutte le volte in cui il semestre utile matura a breve distanza dalla scadenza della pena, a volte anche di molto inferiore ai 45 giorni che vengono decurtati in caso di concessione del beneficio. Occorre inoltre tener presente che vi sono dei tempi tecnici legati all'attività istruttoria minima che comunque deve essere disposta e alla necessità di acquisire dalla Procura della Repubblica il prescritto parere. In ogni caso, prosegue il Presidente, si rappresenta che la parte di liberazione anticipata non fruita viene annotata sul certificato di esecuzione dal parte della Procura competente

Vengono riferite, anche dai rappresentanti degli Ordini e delle altre Camere Penali segnalazioni circa i ritardi delle Forze dell'ordine nel rispondere alle richieste di informative, così come altri associati lamentano richieste istruttorie ultronee rispetto al beneficio richiesto.

La Presidente invita i rappresentanti degli Avvocati a sensibilizzare sul punto i vertici delle Forze dell'ordine.

Quanto alle richieste istruttorie percepite come ultronee, la Dott.ssa Dominioni chiarisce che l'attività istruttoria rientra nella valutazione del Magistrato, che nell'attenersi alle disposizioni di legge ha un margine insindacabile di discrezionalità.

- Richiesta di ammissione provvisoria a misura alternativa. Tempi di trattazione del procedimento collegiale in caso di rigetto dell'istanza di ammissione in via provvisoria.

tutti i rappresentanti del foro lamentano tempi eccessivamente dilatati nella trattazione di alcuni procedimenti relativi a detenuti.

Il Presidente rappresenta che, ferma restando la priorità nella trattazione dei procedimenti relativi ai detenuti rispetto ai procedimenti relativi ai liberi sospesi, spesso i tempi sono condizionati dai tempi necessari al completamento della istruttoria, come in tutti i casi in cui la decisione non può prescindere dalla acquisizione della relazione di sintesi, che implica l'avvio e conclusione della osservazione della personalità del detenuto da parte del Got dell'Istituto di pena nonché l'espletamento, da parte dell'Uepe, dell'inchiesta sociale sul contesto di provenienza; attività che necessita di tempi incompatibili con la definizione del procedimento che spesso viene avviato all'indomani dell'ingresso del detenuto in Istituto.

La Dott.ssa Dominioni comunica che, ad ogni buon conto, ha provveduto ad inviare qualche tempo fa una nota a tutti i Direttori degli Istituti del distretto nella quale si chiede di corredare tutte le istanze di misure alternative presentate dai detenuti da relazione di sintesi se già redatta o in alternativa di voler indicare la data di presumibile chiusura dell'osservazione scientifica ed ogni altro elemento utile per consentire una più oculata calendarizzazione dell'udienza di trattazione del procedimento.

La Presidente rappresenta inoltre che spesso si tratta di reiterazione di istanze da poco definite.

Considerazione a parte va fatta per le istanze di differimento per motivi di salute, in particolare per i detenuti della Casa Circondariale di Bari. In questo caso il Magistrato nell'ipotesi di rigetto della prima istanza presentata ex art.684 c.p.p indica una udienza prossima. Udienze più dilatate nel tempo vengono indicate nel caso di riproposizione della richiesta di differimento della esecuzione della pena per motivi di salute da poco rigettata, o nel caso in cui si ritenga indispensabile disporre accertamento peritale, ferma restando la possibilità per il magistrato di sorveglianza, in caso di aggravamento delle condizioni di salute del detenuto, di estrometterlo immediatamente ex art.684 c.p.p. dal circuito carcerario.

Prende la parola l' Avv. Tarricone, rappresentante della Camera Penale di Trani riferisce talune segnalazioni di iscritti in ordine ai tempi di decisione delle istanze di ammissione di gratuito patrocinio. A tal proposito la presidente rappresenta le difficoltà che derivano dai carichi dei ruoli.

Quanto alle misure organizzative relative all'accesso dell'utenza giudiziaria ai locali di Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di Bari adottate dal Presidente dopo il precedente incontro del 27/2/2024, i rappresentanti degli Avvocati riferiscono che non sono stati segnalati disservizi da parte degli iscritti.

La Presidente ribadisce la situazione di difficoltà in cui versano le cancellerie, evidenziando come i Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza non siano rientrati negli stanziamenti previsti da P.N.R.R. e non abbiano beneficiato del potenziamento degli organici attuato per gli Uffici di cognizione ed auspica il sostegno degli Ordini e Camere Penali nell'interlocuzione con le Istituzioni, che andrebbero sensibilizzate anche dagli Avvocati. Anche alla luce delle difficoltà degli Uffici Esecuzione Penale Esterna sarebbe necessario un intervento di settore che investa tutti gli uffici coinvolti nella fase dell'esecuzione penale.

Ed in questo senso, prosegue la Presidente, un recupero di efficienza, dal lato cancelleria, si potrebbe realizzare, innanzitutto, attraverso uno snellimento del flusso documentale in entrata. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari riceve, nelle caselle di posta elettronica istituzionale (peo e pec) una media di 200 comunicazioni quotidiane. Un numero maggiore è quello inviato alle caselle di posta dell'Ufficio

Pervengono istanze ex art. 656 co. 5 c.p.p. direttamente alle cancellerie del Tribunale di Sorveglianza senza il preventivo vaglio della Procura che ha emesso l'ordine di esecuzione con decreto di sospensione. Poiché il comma 6 dell'art. 656 c.p.p. è la Procura che deve trasmettere al Tribunale di Sorveglianza l'istanza di misure alternative unitamente all'ordine di esecuzione con il decreto di sospensione, previa verifica del rispetto del termine di 30 giorni utile alla presentazione della istanza, l'istanza presentata direttamente al solo Tribunale di Sorveglianza, non comporta alcuna interruzione del termine dei 30 giorni, rischia di produrre l'ingresso del condannato in Istituto; l'istanza presentata anche al Tribunale di Sorveglianza è ultronea.

Senza contare gli innumerevoli casi in cui istanze di liberazione anticipata, richieste di permessi e autorizzazioni, richieste di provvedimenti urgenti vengono presentate direttamente al Tribunale di Sorveglianza anziché all' Ufficio di Sorveglianza, o infine a tutte le caselle in uso a Tribunale ed Ufficio, Protocollo o Segreteria comprese, con una inutile moltiplicazione degli atti da stampare, smistare, lavorare, con dispendio di energie che potrebbero essere utilizzate per migliorare il servizio.

Si registra infine l'invio di reclami avverso provvedimenti monocratici direttamente al Tribunale di Sorveglianza anziché all'Ufficio di Sorveglianza che ha emesso il provvedimento, e/o atti di impugnazione presentati in violazione delle modalità indicate dall'art. 87 bis co. 4 d.lvo. 150/2022 e che sono destinati ad essere dichiarati inammissibili.

Giungono poi richieste di appuntamento con i magistrati via pec con l' indicazione del solo cognome del condannato e senza alcun riferimento procedimentale, circostanza che rende spesso impossibile, per la cancelleria, l'associazione della richiesta ad un fascicolo.

I Rappresentanti degli Avvocati si impegnano a veicolare l'invito ad una maggiore attenzione nel deposito delle istanze tramite posta elettronica.

L'incontro termina alla ore 13.00, con convocazione del prossimo tavolo per il 10 luglio alle ore 10.30.

Il Presidente
dott.ssa Silvia Maria Dominioni

